



Partito della Rifondazione comunista – Sinistra Europea
Direzione nazionale – Dipartimento Scuola

La “valutazione” nella Legge 107/2015

Uno dei temi su cui ha maggiormente insistito la propaganda governativa a proposito della legge di controriforma della scuola è stato, ed è tuttora, quello della valutazione. Il mantra, in sintesi, è che con le nuove norme finisce l'era degli insegnanti tutti eguali a prescindere dai loro meriti: finalmente saranno valutati e soltanto ai più meritevoli potrà essere attribuito un riconoscimento economico.

Che quello della valutazione sia un argomento a dir poco controverso è un fatto arcinoto. Su di esso sono stati versati fiumi d'inchiostro, soprattutto da parte di personaggi autoproclamatisi esperti il cui tratto prevalente è il furore ideologico - e la conseguente assenza di rigore scientifico - con il quale diffondono le loro ricette salvifiche.

Anche dando per scontato (e non lo è affatto!) che siano sciolti tutti i nodi teorici e fattuali con cui dovrebbe fare i conti una discussione un minimo seria, il modo in cui la controriforma affronta la questione è totalmente piegato all'applicazione della teoria dell'uomo solo al comando.

Il meccanismo prefigurato consiste nell'attribuzione di un bonus, prelevato dalla quota che verrà assegnata a ciascuna scuola per effetto della distribuzione di un fondo nazionale pari a 200 milioni di euro, ed è basato su due pilastri: il Dirigente Scolastico e il Comitato per la valutazione dei docenti. Si tratta però di un meccanismo fortemente squilibrato nel quale il ruolo del dirigente è di gran lunga preponderante rispetto a quello del comitato di valutazione.

Vediamo nei dettagli.

Il Dirigente scolastico

Il comma 127 dell'unico articolo che costituisce la legge individua nel Dirigente Scolastico l'autorità che può scegliere i docenti da premiare “*sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti*”. È uno dei nuovi poteri affidati al DS che potrà così determinare **quanti** saranno i docenti beneficiari del bonus, **quali** saranno e **quale somma** sarà attribuita a ciascuno di essi. Il Comitato di valutazione può solo fissare, appunto, **i criteri** la cui traduzione concreta è affidata però alla discrezione del capo assoluto. Il comma 129, che disciplina composizione e compiti del Comitato, indica tre direttrici sulla cui base individuare i criteri: a) qualità dell'insegnamento, b) risultati del docente, c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Dietro la finzione dell'oggettività dei criteri appare evidente l'arbitrio e la totale discrezionalità con cui il DS potrà attribuire, oltre al bonus, la patente di “bravo docente”. Basti un esempio: tra i nuovi poteri del DS c'è anche quello di scegliersi il proprio staff “*fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico*”. È evidente che, incrociando le due norme, il DS non solo sceglierà a suo insindacabile giudizio i componenti del proprio “cerchio

magico” ma prefigurerà, per una parte significativa, la platea dei beneficiari del bonus, quelli contemplati nel punto c) dei criteri per l'attribuzione!

Il Comitato per la valutazione dei docenti

È utile analizzare compiti, composizione e modalità di funzionamento del nuovo Comitato comparandolo a quello previsto dall'articolo 11 del Testo Unico, che sostituisce.

(per brevità indicheremo con la lettera V il vecchio Comitato e con la lettera N quello nuovo)

Composizione:

V – Era costituito dal DS che lo presiedeva e da 2 o 4 docenti membri effettivi e rispettivamente 1 o 2 docenti membri supplenti, a seconda della numerosità del Collegio dei docenti. Erano tutti eletti dal Collegio e durava in carica un anno scolastico.

N – è costituito dal DS che lo presiede (identico) da due docenti scelti (nella neo-lingua renziana non si dice più “eletti”) dal Collegio, da un docente scelto dal Consiglio d'Istituto ai quali si aggiungono due rappresentanti dei genitori (nella scuola superiore un genitore e uno studente) scelti dal Cd'I e da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale. Dura in carica tre anni.

La differenza più vistosa – e più densa di implicazioni negative – è data dalla presenza di genitori e studenti e dal ruolo di scelta di una parte dei componenti, anche un docente, del Cd'I.

Sul piano del suo funzionamento, invece, è rilevante la mancanza dei membri supplenti. Il precedente Comitato, per il quale erano previsti, poteva agire solo come “collegio perfetto” cioè con la presenza della totalità dei componenti, come succede, ad esempio, per i Consigli di classe in sede di scrutinio. I membri supplenti servivano, appunto, per sostituire eventuali assenti o uno dei suoi componenti nel caso in cui il comitato dovesse occuparsi proprio di quel docente.

Per quello nuovo, invece, è sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Non è una questione solo formale ma una impostazione che sottolinea il depotenziamento del ruolo di questo organismo.

Tale circostanza, tuttavia, può essere utilizzata per praticare forme di disobbedienza civile.

Il Consiglio d'Istituto, ad esempio, potrebbe rifiutarsi di eleggere la quota di sua competenza, in particolare il genitore e lo studente. Sarebbe una presa di posizione forte con la quale genitori e studenti potrebbero rigettare il ruolo improprio di “valutatori” dell'operato dei docenti che la legge vorrebbe attribuirgli. Dal momento che sarebbe possibile riunire il comitato con la presenza del numero legale (sarebbero sufficienti a garantirlo i tre docenti e il DS) non sarebbe possibile neanche accusare il Cd'I di paralizzarne il funzionamento.

Sarebbe una forma di protesta efficace, utile a costruire o consolidare alleanze tra le varie componenti scolastiche, sicuramente più praticabile di eventuali boicottaggi, che non vanno comunque esclusi, nei collegi dei docenti.

Per quanto riguarda il componente esterno, è facile prevedere che la maggior parte sarà scelta tra i docenti o meglio, visto che a pensar male spesso ci si indovina, nel giro ristretto dei docenti ben inseriti nelle pieghe dell'amministrazione scolastica.

Compiti:

V – Provvedeva al parere sul superamento dell'anno di prova dei docenti, alla valutazione del servizio ex art. 448 T.U., al giudizio sul mantenimento di una condotta meritevole del docente che chiede la riabilitazione da una sanzione disciplinare (art. 501 T.U.).

N – Sono mantenute le stesse funzioni ma con alcune differenze significative (v. seguito). Ad esse si aggiunge quella relativa alla valutazione ai fini del bonus di cui abbiamo già parlato.

Per il superamento dell'anno di prova siamo ad un radicale rovesciamento di ruoli tra DS e comitato di valutazione. Nel precedente ordinamento (art. 440 T.U.) il DS forniva al comitato una propria relazione sullo svolgimento del servizio del docente durante l'anno di prova. Era il comitato a formulare il parere sulla cui base l'organo competente - il Provveditore agli studi, prima, e il DS dopo l'assegnazione ai capi d'istituto della gestione del rapporto di lavoro - emetteva il decreto di conferma in ruolo. Di fatto, il DS doveva limitarsi alla presa d'atto del parere del comitato.

Con la nuova norma, invece, è il DS a valutare il servizio e a decidere (comma 117) mentre al comitato di valutazione è assegnata una funzione meramente consultiva (...sentito il comitato...).

*Della valutazione del servizio a richiesta dell'interessato non merita discutere, si tratta di un istituto che nel corso di un quarantennio si è dimostrato del tutto inutile. Solo una notazione: mentre per il parere sul superamento dell'anno di prova il comitato si riunisce con la sola componente docente, in questo caso partecipano tutte le componenti. Inoltre, se a chiedere la valutazione è un componente del comitato, esso viene sostituito da un docente scelto dal consiglio d'istituto, indipendentemente dal fatto che il docente da sostituire sia stato eletto dal collegio o dal consiglio. Al di là dell'irrilevanza, almeno finora, di questo istituto, si tratta dell'unico caso in cui il comitato è chiamato non già ad indicare criteri che qualcun altro applicherà bensì a **valutare** gli insegnanti, anche con l'apporto di genitori e studenti. Una sorta di bandierina ideologica messa lì a sventolare.*

Anche per la riabilitazione il comitato mantiene la sua composizione mista. Con le norme precedenti per ottenere la riabilitazione, trascorsi due anni dalla sanzione (cinque nei casi più gravi), bisognava rivolgersi al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) ora sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) che non ha più questo compito. Il comitato di valutazione attestava che il docente aveva mantenuto una condotta meritevole e il CNPI, sulla base delle proprie valutazioni, decideva se accogliere la richiesta. La decisione era quindi rimessa ad un organismo terzo, autorevole e autonomo. Con le innovazioni introdotte fa tutto il comitato di valutazione che può trovarsi a decidere anche su casi, non infrequenti, conseguenti a conflitti nello stesso istituto, magari per sanzioni emanate da quello stesso DS...

Alla faccia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa!

A conclusione di queste brevi note, vogliamo sottolineare come le trasformazioni legislative introdotte, su questo come su moltissimi altri aspetti, descrivano in modo inequivocabile l'involutione neo-autoritaria cui si vuole sottoporre la vita scolastica. L'imbarbarimento dei rapporti umani e professionali tra i docenti e tra docenti, genitori e alunni è il corollario inevitabile dello stravolgimento della funzione costituzionale della scuola pubblica.

Contro tutto questo abbiamo il dovere di reagire con la massima energia. Le forme della contestazione possono essere le più varie, in ragione dei diversi contesti, ma il loro scopo dichiarato deve essere il boicottaggio, il sabotaggio della legge. Fino alla sua cancellazione.